

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Verbale n. 58 del 02-12-2020

Oggetto: Parere su proposta di delibera di Giunta Comunale n. 115 del 01-12-2020 avente ad oggetto "Modifica del P.T.F.P. anno 2020. Mobilità interna del personale, ai sensi dell'art. 30, comma 2, D.Lgs. 165/2001. Rideterminazione dotazione organica".

Il sottoscritto, Dott. Mercanti Carlo, Revisore dei Conti del Comune di Castel di Lama (AP), ai sensi degli artt. 234 e seguenti del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la proposta di delibera di Giunta Comunale n. 115 del 01-12-2020 avente ad oggetto "Modifica del P.T.F.P. anno 2020. Mobilità interna del personale, ai sensi dell'art. 30, comma 2, D.Lgs. 165/2001. Rideterminazione dotazione organica".

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 04-05-2020 con la quale è stato predisposto il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale (PTFP) per il periodo 2020-2022 e contestualmente è stata approvata la dotazione organica dell'ente quale strumento dinamico per definire la consistenza del personale in essere e dei fabbisogni programmati dell'ente;

Considerato che per diverse esigenze l'ente ritiene necessario procedere ad una riorganizzazione degli uffici attraverso l'istituto della mobilità interna al fine di garantire efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

Dato atto:

- che si intende per mobilità interna il mutamento del posto di lavoro all'interno delle unità organizzative della struttura comunale, diretto ad utilizzare al meglio le risorse umane;
- che l'istituto della mobilità all'interno dell'ente concerne l'assegnazione sia temporanea che definitiva, anche su domanda, in uffici e servizi diversi da quelli di provenienza del personale di pari categoria e che per il profilo professionale rivestito si presta ad essere impiegato in unità organizzative diverse in cui può svolgere mansioni diverse ma richiedenti lo stesso tipo di professionalità.;
- che la mobilità intesa ai sensi del citato punto è strumento organizzatorio dell'Ente per l'avvicendamento, la riqualificazione e l'arricchimento professionale del personale, nonché per consentire una maggiore flessibilità nell'impiego dello stesso;

Dato atto che l'ARAN ha chiarito che, ai fini del trasferimento interno di un dipendente, l'amministrazione è soggetta in generale:

- alle eventuali disposizioni in materia di mobilità interna autonomamente assunte dall'Ente, al rispetto del vincolo della equivalenza delle mansioni, quando il trasferimento sia accompagnato anche da un mutamento di mansioni;
- all'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale;
- al rispetto del vincolo dell'equivalenza delle mansioni di cui all' art. 52 del D.Lgs. 165/2001;
- gli atti di mobilità interna non sono oggetto di relazioni sindacali specifiche, come chiarito dall'ARAN;

Considerato che i principi ispiratori della riforma della P.A. sono orientati alla valorizzazione della professionalità e dell'esperienza, anche attraverso la flessibilità lavorativa del dipendente che, di norma, viene esperita su posizioni di uguale profilo professionale ovvero fra posizioni della medesima categoria, salvaguardandone il profilo economico;

Precisato che il trasferimento, per mobilità interna:

- non determina alcun aumento di spesa per l'Ente;
- non comporta un incremento numerico del personale;
- si pone pur sempre a salvaguardia della posizione giuridica ed economica del dipendente interessato, in quanto detto trasferimento avviene nel rispetto del suo inquadramento giuridico ed economico;

Vista la nota acquisita al protocollo dell'ente n.13910 del 15-10-2020 con cui il dipendente matricola n. 102, cat. C, in servizio presso l'Area Vigilanza, ha chiesto di essere assegnato ad altra Area al fine di acquisire più ampia professionalità in linea con i principi sanciti dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 3 del 02-05-2006, circa il benessere organizzativo;

Dato atto che per accogliere le richieste di cui sopra, è possibile ricorrere all'istituto della mobilità interna in quanto rispondente ad esigenze di servizio finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- razionalizzazione dell'impiego del personale;
- riorganizzazione degli uffici migliore funzionalità dei servizi;
- garantire il benessere lavorativo e nel rispetto di quanto sancito dall'art. 57 del D.Lgs 165/2001;

Dato atto che nell'Area Socio assistenziale, mancando nell'organico la figura di Istruttore Amministrativo cat. C, l'organizzazione del lavoro dell'Area, già difficoltosa, in questo momento storico di particolare disagio e che presumibilmente si protrarrà in futuro, è diventata ancora più complessa e laboriosa;

Precisato che si procederà alla mobilità interna successivamente all'assunzione di un agente di polizia locale, cat. C, e comunque non prima dell'01-01-2021;

Acquisito il parere favorevole dei responsabili delle rispettive aree ed del personale dipendente interessato;

Atteso che detto trasferimento interno d'ufficio si pone pur sempre salvaguardia della posizione giuridica ed economica del dipendente, in quanto avviene nel rispetto della categoria di appartenenza, dell'equivalenza delle mansioni, della professionalità acquisita dal dipendente, che ha già prestato la propria attività presso l'Ente;

Richiamato l'art. 30, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 che recita: *"2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile. - omiss -"*

Dato atto che nel citato PTFP 2020-2022 approvato con deliberazione n. 37/2020 era stata prevista l'assunzione di una unità di personale di categoria C da assegnare all'Area Contabile, in un ottica di riorganizzazione degli uffici, ma a causa della situazione emergenziale che ha bloccato lo svolgimento dei concorsi, non è stato possibile procedere;

Dato atto che alla luce di quanto sopra, per l'anno 2020, si rende necessario apportare al citato PTFP, la seguente modifica:

- assunzione di una unità, categoria C, agente di polizia locale, da assegnare all'Area Vigilanza con decorrenza immediata utilizzando la graduatoria approvata con D.R. Affari Generali del Comune di Offida, n. 6 del 16-01-2020 relativa al concorso svolto in forma associata, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di agente di Polizia Locale, categoria giuridica C, di cui un posto presso il comune di Offida ed un posto presso il comune di Castel di Lama riservato prioritariamente a favore dei volontari delle FF.AA. ai sensi dell'art. 1014 comma 3 e 4, e dell'art. 678, comma 9, D.Lgs. 15-03-2010 n. 66;
- rinvio all'esercizio 2021 dell'assunzione di una figura di categoria C da assegnare all'area contabile che sarà prevista con il nuovo PTFP 2021-2023 in corso di predisposizione;

Richiamati:

- Il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- Il D.Lgs. 165/2001;
- Il vigente CCNL del 21.5.2018;
- Il D.Lgs. 267/2000;

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di delibera di Giunta Comunale n. 115 del 01-12-2020 avente ad oggetto "Modifica del P.T.F.P. anno 2020. Mobilità interna del personale, ai sensi dell'art. 30, comma 2, D.Lgs. 165/2001. Rideterminazione dotazione organica".

Castel di Lama li 02-12-2020.

Il Revisore Unico
Mercanti Dott. Carlo

